



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II-bis

Napoli, (data del protocollo)

Urgente a mezzo posta elettronica certificata

Circolare n. 27/Ref./Reg./ Amm. 2020

Ai Signori Sindaci, Commissari straordinari
e componenti delle Commissioni straordinarie
dei Comuni dell'area metropolitana di Napoli
LORO SEDI

Ai Signori Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni elettorali circondariali
dell'area metropolitana di Napoli per il
tramite dei Comuni

e, p.c.

Al Signor Presidente
della Corte Di Appello Napoli

All'Ufficio Centrale Regionale
Presso la Corte Di Appello
Napoli

All'Ufficio Centrale Circoscrizionale
Presso il Tribunale di Napoli

Ai Sigg.ri Presidenti dei Tribunali di:
Napoli- Napoli Nord - Nola - Torre Annunziata

Alla Questura
Al Comando Provinciale Carabinieri
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza
Napoli

Alla Regione Campania
Ufficio Elettorale Regionale
Napoli



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Oggetto: Referendum ex art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari e altre consultazioni elettorali (Regionali ed Amministrative) di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum.

Con circolare n. 27/2020, il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, in vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie indette per domenica 20 e lunedì 21 settembre p.v. di cui all'oggetto, ha sinteticamente richiamato le sotto indicate scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, con l'indicazione altresì, anche ai fini degli adempimenti medesimi, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei delegati dei promotori del referendum.

1) Provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi relativo alla campagna per il referendum popolare confermativo

Si rende noto che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 185 del 24 luglio 2020 è stato pubblicato il provvedimento in data 22 luglio della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo di cui all'oggetto.

2) Presentazione domande per affissione di stampati, manifesti, ecc. da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori del referendum.

L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), com'è noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.

Ciò premesso, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi **entro il 34° giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **entro lunedì 17 agosto 2020**.

Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.

Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.

Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega.

Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.

Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro il suddetto termine, mediante consegna a mano o con posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.

Ai fini degli adempimenti sopra descritti, si forniscono ai successivi punti 4) e 5) le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori del referendum.

3) Delimitazione ed assegnazione degli spazi di propaganda per il referendum

Le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956 citata, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum, che ne abbiano fatto richiesta, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 18 e giovedì 20 agosto 2020**.

4) Partiti e gruppi politici rappresentati alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo

Ai fini dell'attuazione degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici rappresentati, rispettivamente, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, come da rispettive comunicazioni, in data, rispettivamente, 27 e 23 luglio scorso, del Segretario generale del Senato e del Vice Segretario Generale della Camera, o che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

SENATO DELLA REPUBBLICA

A) hanno conseguito almeno un seggio le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

- LEGA NORD
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- NOI CON L'ITALIA – UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- ITALIA EUROPA INSIEME
- SVP – PATT
- +EUROPA CON EMMA BONINO – CENTRO DEMOCRATICO
- CIVICA POPOLARE LORENZIN
- PARTITO DEMOCRATICO

liste:

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA NORD
- LIBERI E UGUALI
- MAIE – MOVIMENTO ASSOCIATIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO
- MOVIMENTO 5 STELLE
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO
- SVP – PATT
- TRADITION ET PROGRÈS FAVRE LANIÈCE
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI – USEI;

B) gruppi parlamentari presenti in Senato:

- MOVIMENTO 5 STELLE
- LEGA-SALVINI PREMIER - PARTITO SARDO D'AZIONE
- FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE-UDC
- PARTITO DEMOCRATICO
- ITALIA VIVA – P.S.I.
- FRATELLI D'ITALIA
- PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, UV)
- MISTO

C) componenti del Gruppo misto:

- LIBERI E UGUALI
- MAIE



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

- PIU' EUROPA CON EMMA BONINO.

CAMERA DEI DEPUTATI

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:
coalizione composta da:

- LEGA NORD
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- NOI CON L'ITALIA-UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- ITALIA EUROPA INSIEME
- SVP-PATT
- +EUROPA CON EMMA BONINO-CENTRO DEMOCRATICO
- CIVICA POPOLARE LORENZIN
- PARTITO DEMOCRATICO

liste:

- ASSOCIAZIONE "+EUROPA"
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA NORD
- LEGA NORD-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LIBERI E UGUALI
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
- MOVIMENTO 5 STELLE
- MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO
- SVP-PATT
- UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANI

B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

- FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
- FRATELLI D'ITALIA
- LEGA - SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO DEMOCRATICO
- LIBERI E UGUALI
- ITALIA VIVA
- MISTO

C) componenti politiche del Gruppo Misto:



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

- MINORANZE LINGUISTICHE
- NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO.
- CENTRO DEMOCRATICO-RADICALI ITALIANI-+EUROPA
- MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
- POPOLO PROTAGONISTA-ALTERNATIVA POPOLARE

PARLAMENTO EUROPEO

Come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2019, a seguito dell'elezione del 26 maggio 2019, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia:

- LEGA SALVINI PREMIER
- PARTITO DEMOCRATICO (PD)
- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
- FRATELLI D'ITALIA

5) Promotori del referendum

Si riportano di seguito i nominativi dei promotori del referendum in oggetto, cioè dei delegati che sono stati individuati dai senatori richiedenti ex art. 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai fini del deposito della richiesta referendaria formulata da 71 senatori in carica, come da verbale redatto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in data 10 gennaio 2020:

- PAGANO Nazario, nato il 23 maggio 1957 a Napoli;
- NANNICINI Tommaso, nato l'11 novembre 1973 a Montevarchi (AR);
- CANGINI Andrea, nato il 5 marzo 1969 a Roma.

6) Designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti

L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum sarà utile, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 352/1970, anche ai fini della



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione sul territorio nazionale e alle operazioni dell'Ufficio provinciale e dell'Ufficio centrale per il referendum nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, alle operazioni presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Corte d'appello di Roma) e presso i seggi ivi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell'ambito della circoscrizione Estero.

Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per il referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale per il referendum o presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore del referendum o dell'organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.

7) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta per le consultazioni elettorali

Nel contempo, le Giunte comunali, **tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione**, e quindi **tra martedì 18 e giovedì 20 agosto 2020**, ai sensi dei citati artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e **distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel comune nella stessa data**, gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati.

In particolare, le Giunte devono provvedere all'assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.

Per le elezioni comunali, affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che alle Prefetture-UU.TT.G. competenti, anche ai sindaci dei comuni stessi.

Analogamente, per le elezioni regionali, le Prefetture, nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, dovranno acquisire dagli organi preposti all'esame delle candidature e, appena in grado, comunicare ai propri comuni, ai fini dell'assegnazione dei predetti spazi, le liste definitivamente ammesse, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine. Ulteriori immediate comunicazioni saranno acquisite e fornite all'esito delle decisioni sugli eventuali ricorsi.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

8) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 21 agosto 2020, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

9) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi **da venerdì 21 agosto 2020**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

10) Uso di locali comunali in occasione di consultazioni elettorali

In occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione dei relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

11) Agevolazioni fiscali in occasione di consultazioni elettorali

Sempre in occasione delle consultazioni elettorali, nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

12) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

L'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Agli stessi comuni il medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/1993, come da ultimo modificata dalla anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, il sistema di pubblicità e controllo delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.

13) Diffusione di sondaggi demoscopici

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 5 settembre 2020**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.

14) Inizio del divieto di propaganda

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, **nel giorno precedente e in quelli della votazione**, e quindi **da sabato 19 settembre a lunedì 21 settembre 2020**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, **nei giorni della votazione**, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione - portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo di una lista.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.

15) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il

periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

* * *

Si pregano le SS.LL. di dare immediata notizia dei contenuti della presente circolare ai segretari comunali, agli uffici interessati, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici locali e agli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali, per i profili di rispettiva competenza o interesse.

IL PREFETTO

(Marco Valentini)

A.N./VF